

Pubblicato il 17/06/2020

Sent. n. 1080/2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 c.p.a.;

sul ricorso numero di registro generale 1607 del 2019, proposto da:

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Bubbo, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Mesoraca, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Vittorio Lia, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

per l'annullamento, previa sospensione,

dell'ordinanza n. -OMISSIS- adottata dal Comune di Mesoraca.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Mesoraca Comune;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2020 il Dott. Arturo Levato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che:

- il ricorrente impugna, riproponendo l'azione a seguito della sentenza del Tribunale di Crotona n. -OMISSIS-, l'ordinanza n. -OMISSIS-, con la quale il Comune di Mesoraca ha irrogato la sanzione amministrativa di euro -OMISSIS- ai sensi dell'art. 31, comma 4-bis, D.P.R. n. 380/2001, in conseguenza dell'inadempimento al provvedimento n. -OMISSIS-, contenente l'ingiunzione a demolire, quale proprietario, le opere consistenti in "*muri in cemento armato, a valle e a monte di un manufatto, già esistente...*" nonché in "*una scala esterna e di una veranda*" identificati al foglio di -OMISSIS-;

- l'esponente, in particolare, sostiene l'illegittimità dell'avversata determinazione, poiché la sottoposizione dell'immobile a sequestro penale, disposta il -OMISSIS- dal G.I.P. del Tribunale di Crotona con ordinanza di convalida del decreto, avrebbe reso inesigibile l'esecuzione della demolizione, deducendo altresì la violazione dell'art. 3 L. n. 241/1990 e dell'art. 31 D.P.R. n. 380/2001;

Ritenuto che:

- in via preliminare, va respinta l'istanza di sospensione del giudizio avanzata dal ricorrente, poiché "*il codice del processo amministrativo non annovera tra le cause di sospensione necessaria del giudizio amministrativo la pendenza di un procedimento penale, ancorché relativo ai medesimi fatti di cui si controverte in causa. L'attuale codice di procedura penale ha superato l'idea che il giudizio penale dovesse produrre risultati vevoli in qualsiasi altra sede, restringendo l'autorità extra-penale*

del giudicato penale alle sole ipotesi di cui all'art. 651 c.p.p." (Consiglio di Stato, Sez. III, 4 marzo 2019, n. 1499);

Rilevato che:

- l'acquisizione dell'opera abusiva al patrimonio dell'Ente e l'applicazione della sanzione amministrativa costituiscono altrettanti effetti, disciplinati dall'art. 31 D.P.R. n. 380/2001, dell'inottemperanza dell'ingiunzione di demolizione, rappresentando la reazione dell'ordinamento al duplice illecito posto in essere dal privato che, dapprima, esegue un'opera abusiva e, successivamente, non adempie all'obbligo di demolire entro il termine fissato dall'amministrazione (Consiglio di Stato, Sez. V, 15 luglio 2016, n. 3834);

- secondo la giurisprudenza di questo T.a.r. (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 17 dicembre 2019, n. 2064; 24 dicembre 2018, n. 2186; 12 luglio 2018, n. 1382; 7 febbraio 2018, n. 365) ed in linea con la giurisprudenza tradizionale (*ex multis*, Consiglio di Stato, Sez. IV, 27 luglio 2017, n. 3728; Sez. VI, 28 gennaio 2016, n. 335), il sequestro penale non costituisce un impedimento assoluto all'adempimento dell'ordine di demolizione, alla stregua del caso fortuito o della forza maggiore, stante la possibilità per il destinatario di ottenere il dissequestro del bene, *ex art. 85 disp. att. c.p.p.*;

- affinché il vincolo penale possa assurgere ad impedimento assoluto e per evitare il protrarsi indefinito della fattispecie illecita, con conseguente nocimento alla collettività, è necessario quantomeno allegare la prova che il dissequestro sia stato richiesto e negato dall'autorità preposta;

- la sanzione amministrativa, nella misura massima di euro -OMISSIS-, prevista dall'art. 31, comma 4-bis, D.P.R. n. -OMISSIS- non riguarda la realizzazione dell'abuso edilizio in sé considerato, bensì unicamente la mancata spontanea ottemperanza all'ordine di demolizione impartito per opere illegittimamente realizzate, come nella fattispecie, in zona vincolata, la quale si pone come condotta omissiva identica nei casi sia di abusi edilizi macroscopici sia di abusi più modesti (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 29 maggio 2019, n. 1079; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 28 agosto 2017 n. 4146);

Ritenuto che:

- il ricorso è pertanto manifestamente infondato e può essere deciso con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;

- nulla è dovuto per spese del giudizio, attesa la mancata costituzione in giudizio dell'intimata p.a.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 84, comma 6, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. in l. n. 27/2020, e dal decreto del Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria n. 25 del 2020, con l'intervento dei magistrati:

Arturo Levato, Presidente FF, Estensore

Martina Arrivi, Referendario

Gabriele Serra, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Arturo Levato

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.